



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace di Lovere

Il Giudice di Pace in epigrafe *dott. Fulvio Bonfiglio*, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA di RITO**

nella causa iscritta al n. 13/C/12 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili  
dell'anno 2012 promossa

da

1 in liquidazione in persona del liquidatore legale  
rappresentante in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale  
Sinesi, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo indicato procuratore a  
Lovere in Via Rose n. 4 presso lo studio dell'avv. Francesco Sansegolo

attrice

contro

Endine Gaiano (BG) in  
rappresentante

2, ditta individuale con sede ad  
in persona dell'omonimo titolare legale

convenuta

e contro

3 persona del Direttore sinistri, con sede a Roma in Via  
Abruzzi n. 10, rappresentata e difesa dall'avv. X, presso lo studio del quale  
ha eletto domicilio a Bergamo in Via X

terza intervenuta volontaria

Sentenza n. <i>provvisoria</i>	56/12
R. G. n.	13/C/12
Cronol. n.	538/12
Depositata il	23/07/2012
Il Cancelliere Mara Minini	

oggetto:  
risarcimento  
danni  
veicoli e

Conclusioni per l'attrice:

" [...] dichiarare inammissibile l'intervento volontario nel presente dispiegato dalla HDI Assicurazioni S.p.A. per evidente difetto di legittimazione passiva e per i motivi tutti illustrati nelle memorie autorizzate del 26.03.2012 e del 30.06.2012 nonché all'udienza del 17.04.2012;

- ordinare, per tale effetto, la estromissione della HDI Assicurazioni S.p.A. dal presente giudizio;
- condannare, stante la relativa soccombenza, la HDI Assicurazioni S.p.A., al pagamento delle spese processuali e degli onorari della presente fase di giudizio come da nota spese che a tal uopo viene versata nell'incarto processuale;
- disporre con separato provvedimento per la prosecuzione della causa tra le parti originarie, con concessione del termine ex art. 320 c.p.c. per le integrazioni istruttorie".

Conclusioni per il convenuto I

"E [...] in via principale, accertato che il terzo intervenuto HDI Assicurazioni S.p.A. agisce nel presente giudizio in qualità di mandatario della Groupama Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art. m149 D. Lgs. 209/2005, dichiararsi legittimo il suo intervento nel presente giudizio: In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga disposta l'estromissione di HDI Ass.ni dal presente giudizio, autorizzare parte convenuta a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazioni Groupama Assicurazioni S.p.A."



Conclusioni per la terza intervenuta HDI Assicurazioni:

Dichiarare ammissibile e legittimo l'intervento della HDI Assicurazioni S.p.A."

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 dicembre 2011, e poi depositato il 6 febbraio 2012, la I \_\_\_\_\_ rl in liquidazione, come in atti rappresentata, conveniva in giudizio I \_\_\_\_\_ i ) nella sua qualità di titolare della omonima ditta I \_\_\_\_\_ per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 12.766,82 a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza di un sinistro automobilistico accaduto in Costa Volpino il giorno 8 luglio 2009 tra l'autocarro targato \_\_\_\_\_ ondotto e di proprietà del convenuto e

la macchina operatrice targata . di proprietà della società attrice, asseritamente verificatosi per fatto e colpa esclusivi del conducente del veicolo di parte convenuta.

Il convenuto, per il ministero del suo indicato procuratore, si è tempestivamente costituito in cancelleria.

Parimenti l'avv. \ con comparsa di intervento volontario depositata in data 13 febbraio 2012 per conto della HDI Assicurazioni S.p.A., si costituiva in giudizio chiedendo declaratorie, in via preliminare, di improponibilità dell'azione di risarcimento del danno e, nel merito, di accertamento " [...] che lo scontro per cui è causa non si è verificato".

All'udienza di prima comparizione dello stesso 13 febbraio 2012 il procuratore di parte attrice, dopo rapida lettura dell'atto di intervento della HDI Assicurazioni, ha eccepito l'inammissibilità dell'intervento volontario dispiegato dalla medesima per assoluta carenza di interesse ad agire dell'interveniente nella presente controversia in quanto non portatrice nemmeno di un interesse concreto tutelabile, dal momento che non è mai stata rivolta da parte attrice alla indicata Compagnia di assicurazioni alcuna richiesta di risarcimento danni: ha svolto le riferite conclusioni con le quali ha chiesto l'estromissione dell'interveniente dal giudizio, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali, ed emissione di separato provvedimento per la prosecuzione della causa fra le parti originarie.

Concesso termine alle parti per il deposito di note conclusive, la causa era trattenuta in decisione di rito sul punto.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto presupposto al presente giudizio è un sinistro stradale accaduto il giorno 8 luglio 2009 nell'area privata del cantiere edile ubicato a Costa Volpino in Via Col del Rosso: nella circostanza l'autocarro Ford Transit targato . di proprietà e condotto dal convenuto, procedendo in retromarcia lungo un pendio, col cassone andava a collidere contro la macchina operatrice mini pala Komatsu targata / e, per dire dell'attrice, precipitava nella sottostante strada pubblica rimanendo distrutta.

Riservato all'istruttoria dibattimentale l'accertamento dell'an e del *quantum debeatur*, è necessaria, a questo punto, la decisione sull'eccezione preliminare formulata dalla società attrice, la quale fonda la propria censura sulla asserita carenza di interesse ad

agire nell'interveniente in quanto la medesima non è portatrice di un interesse concreto tutelabile.

La HDI Assicurazioni ha contestato le avverse deduzioni, in particolare osservando che il suo intervento non solo non può pregiudicare in alcun modo la domanda, ma, anzi dalla sua partecipazione al giudizio, per suo dire, può derivare all'attrice un rafforzamento della propria posizione consistente nella possibilità di ottenere l'accertamento dell'esistenza di un ulteriore debitore solidale nell'eventuale risarcimento del danno.

Ritiene il Giudice che, al di là della ininfluyente considerazione appena riferita, la censura di parte attrice sia fondata per le motivazioni che seguono.

Fondamentale ed esaustiva appare la lettura della sentenza del 10 giugno 2009 n. 180 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 D.lgs. 209/05, sancendo in maniera chiara ed inequivocabile la assoluta alternatività del sistema risarcitorio di indennizzo diretto rispetto a quello che prevede l'azione nei confronti del responsabile civile e dell'istituto assicuratore di quest'ultimo.

Con l'ordinanza n. 154/2010 la Corte delle Leggi ha confermato che, accanto all'azione diretta, persiste la tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile: deve ritenersi che, in tal modo, con il Codice delle assicurazioni il Legislatore si è adoperato al fine di realizzare un rafforzamento della posizione dell'assicurato danneggiato, introducendo, a tutela dei consumatori e, più in generale, dei contraenti più deboli, una ulteriore modalità di tutela: relativamente alla presunta obbligatorietà dell'azione diretta, la Corte ha affermato che *"il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato"*.

Pacifico appare, in atti, il fatto che l'attrice non ha proposto azione diretta contro il proprio assicuratore ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 209/2005, ma ha agito richiedendo, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., l'accertamento della responsabilità ed il conseguente risarcimento del danno a carico del proprietario conducente del veicolo antagonista, ritenendo che l'obbligo della corretta gestione del sinistro gravi, comunque, sulla Compagnia in favore del proprio assicurato, in quanto soggetto alla medesima legato contrattualmente ex art. 1917 cod. civ.



La  
man  
cond  
deleg  
La d  
Assi  
1273  
l'esp  
L'int  
"Co  
Con  
inde  
Il rif  
[...]  
e nel  
vali  
Cor  
del  
l'eff  
pro  
cos  
Co  
le  
de  
La  
ve  
cc  
d  
a

La interveniente HDI Assicurazioni si è costituita in giudizio qualificandosi come mandataria della Groupama Assicurazioni S.p.A., obbligata per la R.C.A. del veicolo condotto dal convenuto I \_\_\_\_\_ ravvisando in tale rapporto una delegazione cumulativa debitoria ai sensi dell'art. 1268 cod. civ.

La descritta qualificazione non è condivisibile, atteso che l'intervento della HDI Assicurazioni si evidenzia come quello di un soggetto estraneo al giudizio e che, ex art. 1273 cod. civ., la sostituzione di un debitore per un altro può avvenire soltanto con l'espresso consenso, non accordato nel caso in esame, del creditore.

L'interveniente ha inteso ricondurre i propri poteri di rappresentanza alla "Convenzione tra Assicuratori per il risarcimento diretto", accordo che regola, fra le Compagnie che vi aderiscono, la pratica ed uniforme attuazione delle procedure di indennizzo diretto.

Il riferimento indicato, contestato anche da parte convenuta, la quale ha osservato che "*[...] non c'è traccia del mandato scritto che abiliti HDI Assicurazioni ad agire a nome, per conto e nell'interesse di Groupama Assicurazioni*", non è ritenuto valido titolo in assenza di un valido atto *ad hoc* comprovante la legittimità giuridica della delega.

Conclusivamente le riferite osservazioni richiedono la declaratoria di inammissibilità dell'intervento volontario dispiegato dalla HDI Assicurazioni S.p.A., la quale, per l'effetto, viene estromessa dal presente giudizio, e condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice per la difesa nella presente fase del procedimento, così come liquidate in dispositivo.

Con separata ordinanza viene contestualmente disposta la prosecuzione del giudizio fra le parti originarie, con concessione del termine ex art. 320 comma 3° c.p.c. per la definitiva precisazione dei fatti posti a fondamento delle reciproche pretese.

La difesa del convenuto, nella memoria autorizzata del 23 marzo 2012, in funzione del verificarsi della eventuale non voluta ipotesi di accertamento della responsabilità del convenuto per l'accadimento in esame, aveva chiesto che la HDI Assicurazioni fosse dichiarata obbligata a tenere indenne D \_\_\_\_\_ zio di quanto fosse condannato a risarcire all'attrice, in quanto mandataria della Groupama Assicurazioni S.p.A.

All'udienza del 19 giugno 2012 ha insistito nella richiesta, illustrata in via subordinata nel foglio di precisazione delle richieste conclusioni di rito, di essere autorizzata alla

chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice Groupama Assicurazioni S.p.A. nel caso in cui venisse disposta la estromissione dal giudizio della terza intervenuta.

Ritiene il Giudice che la richiesta appena riferita meriti considerazione al fine di consentire adeguata tutela processuale al convenuto: tale scelta prevale sul rilievo della presenza di valutate pregresse decadenze: autorizza, pertanto, il convenuto alla chiamata in causa della propria società assicuratrice, indicata come Groupama Assicurazioni S.p.A.

Per effetto delle esposte considerazioni le eccezioni preliminari di parte convenuta vanno rigettate e viene disposta la prosecuzione del giudizio.


### P.Q.M.

Il Giudice di Pace in epigrafe, non definitivamente pronunciando tra le parti,

- accoglie l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'attrice *[nome]* in liquidazione nei confronti della intervenuta volontaria HDI Assicurazioni S.p.A.;
- ordina, per tale effetto, la estromissione della HDI Assicurazioni S.p.A. dal presente giudizio;
- condanna, stante la relativa soccombenza, la HDI Assicurazioni S.p.A., al pagamento delle spese processuali e degli onorari della presente fase di giudizio, in favore di parte attrice, che liquida nella somma di € 1.761,20 (di cui € 882,00 per diritti ed € 822,00 per onorari);
- dispone con separato provvedimento per la prosecuzione della causa tra le parti originarie, con concessione alle medesime del termine *ex art. 320 c.p.c.* per le integrazioni istruttorie.


Così deciso a Lovere il 23 luglio 2012.

IL GIUDICE di PACE  
dr. Fulvio Bonfiglio



Depositato in cancelleria

1106 0001





**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LOVERE ( BG )**

Viale Dante 3- Lovere tel.035-960559

E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv. Renzo Sles?, munita della seguente formula esecutiva:

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Lovere, 30/07/02



L. CANCELLIERE  
Mara Minini

DIRITTI DI COINA ASSOLTI MEDIANTE  
APPOSIZIONE DI BOLLO DA BOLLO  
SULL'ORIGINALE E SUL BORO 1862